

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VARALDO, BISANTIS e TORELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GENNAIO 1970

Nuove norme di applicazione della legge 18 marzo 1968, n. 235, concernente miglioramenti al trattamento economico degli infortunati del lavoro già liquidati in capitale o in rendita vitalizia

ONOREVOLI SENATORI. — Nella passata legislatura il Parlamento ha approvato la legge 18 marzo 1968, n. 235, « Miglioramenti al trattamento economico degli infortunati del lavoro già liquidati in capitale o in rendita vitalizia » con la quale si è inteso creare condizioni migliori a favore di infortunati del lavoro, che, per essere stati liquidati in capitale o in rendita vitalizia, godevano di trattamenti modesti e non avevano fruito di benefici di cui erano stati oggetto gli altri infortunati del lavoro titolari di pensione infortunistica.

A prova di ciò sta il fatto che il Sottosegretario al lavoro onorevole Calvi, durante la discussione del disegno di legge alla Camera, ebbe ad affermare nella seduta del 15 novembre 1967, « la proposta di legge offre la possibilità di pervenire tanto al raddoppio degli assegni continuativi attualmente percepiti dagli infortunati liquidati in capitale o in rendita vitalizia, quanto ad

estendere l'assegno continuativo a coloro i quali ne sono attualmente esclusi in quanto infortunati con un grado di invalidità al di sotto del 60 per cento e liquidati in capitale. L'estensione dovrebbe riguardare, ben inteso, soltanto la fascia di invalidità compresa fra il 50 e il 59 per cento ».

Però nella esecuzione della legge l'INAIL ha ritenuto di dover tener conto non già del grado di invalidità in atto all'entrata in vigore della legge n. 235 ma di quello iniziale riscontrato cioè al momento della liquidazione in capitale od in rendita vitalizia.

Ne è conseguito così che alcuni infortunati anzichè ottenere un miglioramento del loro trattamento avrebbero avuto una riduzione dello stesso se l'INAIL, per senso di umana comprensione, non avesse deciso di non operare alcuna decurtazione. E va sottolineato che si tratta quasi sempre di

invalidi con grado di invalidità attuale del 100 per cento e quindi particolarmente bisognosi di quei miglioramenti che la legge n. 235 si riproponeva.

Di fronte a tale situazione è stata presentata al Senato l'interrogazione con risposta scritta n. 1099, ma alle sollecitazioni del Ministero del lavoro all'INAIL perchè rivedesse i criteri di applicazione della legge il co-

mitato tecnico grandi invalidi dell'istituto nella seduta del 7 novembre 1969 ha risposto confermando la precedente sua deliberazione del 24 maggio 1968.

Di fronte a tale situazione pare pertanto giustificata la presentazione del presente disegno di legge ispirato a far sì che le ragioni che avevano improntata la legge 18 marzo 1968, n. 235, abbiano pieno compimento.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

Gli assegni contemplati dagli articoli 124 e 235 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificati con gli articoli 1 e 2 della legge 18 marzo 1968, n. 235, devono essere concessi in relazione al grado di inabilità sussistente al momento dell'entrata in vigore della legge 18 marzo 1968, n. 235, e non a quello iniziale che aveva dato luogo alla liquidazione in capitale o in rendita vitalizia.